

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LII-bis
n. 37**

RELAZIONE

**SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**

(Anno 2007)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente per la regione
VALLE D'AOSTA**

Trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 2008

PAGINA BIANCA

OGGETTO: Ufficio del Garante del Contribuente per la Valle d'Aosta –
Relazione Anno 2007.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 punto 8 della Legge 27.12.2002, n. 289, con cui è stato modificato l'art. 13 della Legge 212/2000, si forniscono a Codesti Organi Istituzionali i dati e le notizie sullo stato dei rapporti tra Fisco e Contribuenti, sorti nell'ambito dell'attività svolta da questo Ufficio del Garante del Contribuente nel corso dell'anno 2007, non tralasciando, peraltro, di segnalare alcune modifiche della Legge istitutiva dei Garanti, che, a parere dell'Ufficio, sarebbero essenziali per svolgere più adeguatamente i compiti istituzionali.

La presente relazione si divide in due parti; la prima che riguarda l'attività svolta, con i relativi commenti e considerazioni sull'esito dei risultati ottenuti; la seconda si riferisce alle innovazioni ritenute indispensabili ed inderogabili per un corretto funzionamento degli Uffici del Garante.

1^a parte – L'attività svolta

Le segnalazioni dei contribuenti e le pratiche protocollate nel corso dell'anno 2006 sono state complessivamente n. 167, di cui 9 per richieste di autorizzazione per pubblicazione decreti, causa mancato funzionamento Uffici, sulla Gazzetta Ufficiale e n. 3 non di competenza dell'Ufficio del Garante, riguardanti rispettivamente:

- a) contestazione multa codice della strada;
- b) sospensione pignoramento auto per mancato pagamento di tasse comunali;
- c) istanza per mancato riconoscimento di pensione di reversibilità da parte dell'INPS a seguito decesso di coniuge divorziato.

Si dà atto che le pratiche di non competenza di questo Ufficio del Garante sono state tutte regolarmente poste in istruttoria e i contribuenti hanno tutti ricevuto una risposta. E ciò per contribuire al miglioramento dei rapporti tra i cittadini e la pubblica Amministrazione.

Il tempo impiegato dall'Ufficio del Garante per l'esame delle segnalazioni è di solito molto breve, ad eccezione di alcuni casi di particolare complessità, la cui durata si protrae per qualche giorno in più.

Tutte le segnalazioni pervenute sono state definitivamente istruite e archiviate.

Solo qualcuna si riferisce a doglianze per il ritardo dei rimborsi a favore dei contribuenti.

In proposito viene ancora una volta ribadito che esistono procedure fallimentari e di liquidazione di aziende che sono ferme da molti anni in attesa della definizione di una pratica di rimborso.

Tale situazione molto spesso porta i contribuenti interessati all'esasperazione, con la conseguenza che il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria ne risultano gravemente compromessi.

Si tratta, pertanto, di un comportamento assolutamente inaccettabile, che rende vano parlare di un rapporto di fiducia tra Fisco e Cittadini, per cui quasi sempre viene da chiedersi che valore possa avere il comma 10 dell'art. 13 della Legge 212/2000, secondo il quale l'Ufficio del Garante richiami gli Uffici Finanziari al rispetto dei termini stabiliti per i rimborsi.

E' da evidenziare, tuttavia, che nella maggior parte dei casi, gli Uffici Locali rispondono al sollecito del Garante, comunicando che il rimborso è stato da tempo convalidato, ma che l'effettuazione concreta del pagamento spetta agli Uffici Centrali, i quali non sempre sono tempestivi nell'assegnazione dei fondi necessari.

Occorre poi segnalare che non sono mancati i casi in cui i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi, sono stati stornati per essere destinati ad altri fini.

Per evitare dubbi di qualsiasi genere sul corretto funzionamento della procedura di esecuzione dei rimborsi, sarebbe necessario che il Garante fosse messo a conoscenza della situazione generale degli stessi, nonché essere costantemente aggiornato sui rimborsi che vengono effettuati nel tempo e sulla formazione di eventuali graduatorie.

In tal senso basterebbe fornire agli Uffici del Garante un collegamento informativo diretto con il sistema per avere informazioni sullo stato delle pratiche. Avere questi dati a disposizione consentirebbe al Garante di riferire ai contribuenti risposte precise e non evasive.

E' doveroso, però, sottolineare che il problema si va progressivamente e sensibilmente ridimensionando, e presto rientrerà entro limiti fisiologici.

Nel corso dell'anno 2007 non sono stati effettuati accessi presso gli Uffici delle Entrate e del Territorio della circoscrizione, ma unicamente presso la sede della Direzione Regionale delle Entrate per uno scambio di opinioni col Direttore Regionale Alberto Tiezzi.

Sono sempre continuati i contatti con gli altri Uffici Regionali del Garante del Contribuente e con il Comitato di Coordinamento degli stessi, per cercare di risolvere, nei casi dubbi, i problemi prospettati con le medesime regole di comportamento.

Non risultano pervenute nel periodo in esame segnalazioni che riguardano l'attività dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, né segnalazioni relative al comportamento della Guardia di Finanza nell'esecuzione di verifiche fiscali.

E' opportuno precisare, infine, che l'attività del Garante, come ribadito nelle precedenti relazioni, non si esaurisce nello studio e nella trattazione di pratiche, ma comprende soprattutto il colloquio personale o telefonico con i contribuenti e loro rappresentanti, i quali dopo aver esposto in modo informale le questioni oggetto di contrasto con il Fisco, chiedono di conoscere come e in che modo il Garante possa intervenire a sostegno delle loro ragioni.

2^a parte – Modifiche e chiarimenti che si ritengono indispensabili e urgenti alla normativa sul Garante del Contribuente.

Ancora una volta è necessario ribadire, come sostenuto nelle relazioni precedenti che, se si vuole garantire sul serio l'indipendenza degli Uffici del Garante, è assolutamente indispensabile fornirli di più mezzi e di una propria dotazione per le spese correnti.

Occorrerebbe attivare rapidamente il collegamento con le banche dati del Ministero e quello con i vari Uffici del Garante per agevolare tra loro lo scambio di pareri e di informazioni sui problemi che via via sorgono. Con l'esistenza di tale collegamento il lavoro verrebbe sensibilmente snellito e sarebbe possibile conseguire in tempo reale tutte le notizie necessarie per la risoluzione dei vari problemi da definire.

E' inopportuno, altresì, che gli Uffici del Garante siano sistemati, come avviene in molti casi, compresa la Valle d'Aosta, nei locali stessi della Direzione Regionale delle Entrate. L'impressione che ne può ricevere il contribuente è sicuramente quella di trovarsi di fronte ad uno dei tanti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e non di fronte ad un Organo indipendente ed autonomo; cosa che sicuramente non giova all'immagine e al prestigio di questi nuovi uffici.

E', altrettanto, inopportuno che debba essere l'Agenzia delle Entrate, e cioè proprio l'Ente che più di ogni altro è sottoposto al controllo del Garante, a fornire allo stesso i mezzi per

funzionare. E' quindi necessario trasferire la gestione degli Uffici del Garante al Dipartimento per le Politiche Fiscali, come già è avvenuto per le Commissioni Tributarie. Un altro problema che ancora deve essere risolto è quello di chiarire se gli Uffici del Garante hanno o no la caratteristica di collegi perfetti e, quindi, se si rende necessaria o meno la nomina di componenti supplenti nei casi di prolungata assenza da parte dei titolari. In proposito, si fa osservare, che in attesa di un provvedimento legislativo che regoli la materia, l'Ufficio del Garante per la Valle d'Aosta, come tutti gli altri Uffici del Garante d'Italia, nel suo regolamento interno provvisorio, si è considerato come "collegio perfetto", con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Resta, inoltre, la necessità di chiarire il problema della competenza dei Garanti anche in ordine ai tributi degli Enti Locali e di conseguenza chiarire i rapporti tra i garanti e i Difensori Civici.

Ancora da risolvere rimane il problema di dotare i componenti dell'Ufficio del Garante, di un documento di identità, per poter realizzare, senza impedimenti, gli accessi previsti dalla Legge presso i vari Uffici Finanziari dello Stato. Sono trascorsi più di sette anni da quando gli stessi sono diventati operativi e nulla è cambiato al riguardo.

Un'altra disposizione della Legge istitutiva che crea dei gravi problemi interpretativi, di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni, è quella rappresentata dal 6° comma dell'art. 13, che autorizza il Garante, allorquando rileva irregolarità in atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti, ad attivare le procedure di autotutela. In tale circostanza, infatti, si pone il problema se gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria siano o no obbligati a procedere secondo le direttive impartite dal Garante e, quindi, a revocare o annullare gli atti denunciati come illegittimi, ovvero se possono insistere nel sostenere la legittimità e regolarità del loro comportamento e, di conseguenza, rifiutare o bloccare la procedura di autotutela.

L'opinione prevalente al riguardo è che la formula della Legge non debba essere intesa nel senso che il Garante possa annullare o revocare l'atto che ritenga illegittimo, o dare inizio alla procedura di autotutela, ma nel senso che l'Ufficio del Garante debba limitarsi esclusivamente a denunciare l'illegittimità, e quindi invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Su questo punto molto delicato è urgente, pertanto, una precisazione legislativa, per porre fine ad errate interpretazioni.

Un ulteriore problema di grande importanza, per il quale sarebbe necessario un chiarimento legislativo, riguarda la competenza degli Uffici del Garante. Difatti, a tutt'oggi non è stato ancora chiarito se bisogna tener conto della residenza del contribuente che si rivolge all'Ufficio del Garante, ovvero alla localizzazione dell'Ufficio Finanziario che ha emesso il provvedimento.

L'Ufficio del Garante della Valle d'Aosta ha sempre sostenuto che la soluzione più giusta sia quella della competenza territoriale basata sulla residenza del contribuente.

Sempre in materia di competenza non è stato ancora chiarito da nessun provvedimento legislativo se l'Ufficio del Garante del Contribuente debba agire solo con riferimento ai tributi erariali, ovvero anche ai tributi locali.

E' molto importante, perciò, che tutti i problemi fin qui prospettati, siano risolti al più presto con appositi provvedimenti legislativi e, ove occorra, anche amministrativi, dando così all'Istituto del Garante del Contribuente la possibilità di svolgere con più incisività e regolarità la sua attività, sia nell'interesse dei contribuenti che dell'intera collettività.

L'ufficio del Garante del Contribuente

Dr. Domenico Cuzzola – Presidente

Avv. Livio Fournier – Componente

Dirigente a riposo Pietro Scrima – Componente

